

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

7^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

14° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 15 MAGGIO 2002

Presidenza del presidente ASCIUTTI

I N D I C E**DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE**

(1028-B) Norme in materia di docenti di scuole e università straniere operanti in Italia,
approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE	Pag. 3
* BIANCONI (FI), relatore	3
ALLEGATO (contiene i testi di seduta)	5

N.B.: I testi di seduta sono riportati in allegato al Resoconto stenografico.

L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall'oratore

Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Unione Democristiana e di Centro: UDC; CCD-CDU-DE; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Verdi-l'Ulivo: Verdi-U; Gruppo per le autonomie: Aut; Misto: Misto; Misto-Comunisti italiani: Misto-Com; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti Democratici Italiani-SDI: Misto-SDI; Misto-Lega per l'autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Libertà e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-Movimento territorio lombardo: Misto-MTL; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito repubblicano italiano: Misto-PRI; Misto-MSI-Fiamma Tricolore: Misto-MSI-Fiamma.

I lavori hanno inizio alle ore 15,05.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(1028-B) Norme in materia di docenti di scuole e università straniere operanti in Italia,
approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1028-B, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, oggetto della discussione e delle deliberazioni saranno soltanto le modificazioni apportate dalla camera dei deputati, salvo la votazione finale.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatrice Bianconi.

BIANCONI, *relatore*. Signor Presidente, il disegno di legge si propone – come i colleghi ricorderanno – di eliminare un'ingiustificata disparità di trattamento che si era venuta a creare tra professori stranieri che, con regolare contratto, operano in Italia. Non intendo soffermarmi sui vari provvedimenti legislativi che in passato hanno omesso di risolvere la questione che, invece, questo disegno di legge riesce a sanare.

Nel corso dell'esame del provvedimento presso l'altro ramo del Parlamento, è stata – a mio avviso opportunamente – ravvisata la necessità di estendere la previsione normativa di cui all'articolo unico del disegno di legge in titolo anche a tutti i docenti con contratto di lavoro o di collaborazione coordinata e continuativa presso le sedi in Italia di università o istituti superiori di insegnamento a livello universitario stranieri, di cui all'articolo 2 della legge n. 4 del 1999, recante disposizioni riguardanti il settore universitario e della ricerca scientifica. Conseguentemente, l'altro ramo del Parlamento ha modificato anche il titolo del provvedimento, inserendo l'espresso riferimento alle università straniere oltre che alle scuole.

Ritengo opportuna la modifica introdotta dalla Camera dei deputati, che rende compiuta la disciplina in materia e pertanto auspico l'approvazione del disegno di legge in titolo.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare nella discussione generale e il rappresentante del Governo non intende intervenire, passiamo all'esame dell'articolo 1, nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

(Il Presidente accerta la presenza del numero legale).

Metto ai voti il disegno di legge, composto del solo articolo 1, nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 15,15.

ALLEGATO

DISEGNO DI LEGGE N.1028-B**d'iniziativa dei senatori ASCIUTTI, BEVILACQUA, GABURRO, BRIGNONE, PAGANO, D'ANDREA, BETTA, CORTIANA e TOGNI****Norme in materia di docenti di scuole e università straniere operanti in Italia**

Art. 1.

1. I docenti con contratto di lavoro presso le istituzioni scolastiche straniere autorizzate ai sensi della legge 30 ottobre 1940, n. 1636, e del regolamento recante semplificazione dei procedimenti di autorizzazione al funzionamento di scuole e di istituzioni culturali straniere in Italia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 389, operanti in Italia da almeno cinque anni e che abbiano permanentemente attivato tutte le annualità dei rispettivi curricula, nonché i docenti con contratto di lavoro o di collaborazione coordinata e continuativa presso le filiazioni in Italia di università o istituti superiori di insegnamento a livello universitario stranieri di cui all'articolo 2 della legge 14 gennaio 1999, n. 4, sono ammessi nel territorio dello Stato anche in deroga alle quote massime dei flussi definite annualmente ai sensi della normativa vigente.

